



ISA S.r.l. Sede legale: Corso Luigi A. Martinetti 4/6 - 16149 GENOVA (ITALIA) - Cap. sociale € 80.000, i.v.
Telefoni +39010412914 +39010465117 Fax +39010414717 Email info@isamail.it PEC isa@pec.isamail.it
Codice Fiscale e Partita IVA IT00771650108 - C.C.I.A.A. di Genova al n. 00771650108 e R.E.A. n. 97914

CONSULENZA Tributaria - Societaria - Amministrativa - Del lavoro
ELABORAZIONE Dati contabili fiscali previdenziali - Cedolini paga

SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' DELLE IMPRESE PER FINANZIAMENTI FINO AD EURO 25.000

Con l'approvazione da parte della Commissione UE delle misure del decreto Liquidità arriva il via libera alle domande di PMI e professionisti per ottenere in modo **automatico e gratuito la garanzia del 100%** del Fondo PMI su **finanziamenti di importo non superiore a 25.000 euro**.

Il modulo è stato pubblicato sul sito del Fondo di garanzia, rendendo così operativa la misura prevista dal decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020, articolo 13, lettera m); tale modulo potrà essere trasmesso alla Banca anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

Per tali finanziamenti il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. Il soggetto finanziatore, pertanto, potrà erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo medesimo.

Le banche non sono obbligate a concedere il finanziamento e procederanno con propria istruttoria.

Come espressamente stabilito dal decreto Liquidità, saranno ammissibili alla garanzia del Fondo i nuovi finanziamenti in favore di PMI e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, la cui attività d'impresa sia stata danneggiata dall'emergenza Coronavirus (COVID-19) come da dichiarazione autocertificata, purché tali finanziamenti prevedano:

- l'inizio del **rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 72 mesi;**
- un **importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario**, come risultante dall'ultimo **bilancio depositato al 31.12.2018 o dall'ultima dichiarazione fiscale relativa all'anno d'imposta 2018.**

La banca è tenuta a verificare che il richiedente non presenti esposizioni, classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria, oppure classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" nei confronti del soggetto finanziatore, sempre ai sensi della disciplina bancaria;

Per importi superiori a 25.000 euro, è necessario contattare la banca per adottare le altre misure previste dall'art. 13 del Decreto 23/2020.